

Pubblicato il 24/04/2025

N. 02312 /2025 REG.PROV.CAU.
N. **04258/2025** REG.RIC.

 Firmato
digitalmente



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4258 del 2025

[REDACTED]

contro

Consorzio Lido Dei Pini - Lupetta,

Comune di Ardea,

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

dei “ruoli contributi ordinari – esercizio 2025” formatosi dal Consorzio per la manutenzione delle strade vicinali Lido dei Pini – Lupetta, pubblicato sull’albo

pretorio del Comune di Ardea, su richiesta del Consorzio, dal 10 gennaio al 25 gennaio 2025;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Ardea e di Consorzio Lido dei Pini - Lupetta;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2025 il Dott. Christian Corbi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

RILEVATO che parte ricorrente, alla camera di consiglio odierna, ha rinunciato all'istanza cautelare, con istanza di compensazione integrale delle spese di lite;

RILEVATO che le altre parti del giudizio non si sono opposte alla predetta istanza di compensazione integrale delle spese di lite;

RITENUTO quindi che la rinuncia all'istanza cautelare da parte dei ricorrenti imponga al Collegio di dichiararne l'improcedibilità;

RITENUTO che la complessità della questione, anche alla luce delle eccezioni spiegate da parte resistente, induca il Collegio a compensare integralmente tra le parti le spese di lite della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis):

- dichiara l'improcedibilità dell'istanza cautelare;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Licheri, Presidente FF

Vincenza Calderola, Referendario

Christian Corbi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Christian Corbi

IL PRESIDENTE
Giuseppe Licheri

IL SEGRETARIO